



**Programma di investimenti a valere sulle risorse destinate alla Regione del Veneto  
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 223 del 29/05/2020 –  
annualità 2018-2024**

**Disciplina**

**Articolo 1**

**Oggetto**

1. Il presente documento contiene le disposizioni atte a regolare il programma di investimenti a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto (di seguito "Regione") con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 223 del 29/05/2020.
2. Il programma di investimenti in esame riguarda l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione riferite alle annualità dal 2018 al 2024, complessivamente pari ad euro 19.180.230,02.

**Articolo 2**

**Assegnazione delle risorse, deleghe, modifiche societarie**

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra gli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, con vincolo di destinazione alle aziende affidatarie, come specificato nelle tabelle di riparto.
2. Le risorse di cui all'art. 1 sono assegnate agli enti affidanti a seguito di positiva istruttoria sul progetto di investimento di cui all'art. 15 che l'azienda affidataria invierà alla Regione.
3. A seguito dell'istruttoria di cui al precedente comma, il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti procede, con uno o più decreti:
  - a. ad assegnare l'intero contributo indicato nella tabella di riparto, nei casi in cui dal progetto di investimento si evinca che il contributo verrà interamente utilizzato;
  - b. ad assegnare una quota del contributo riportato nella tabella di riparto, nei casi in cui dal progetto di investimento si evinca che il contributo venga solo parzialmente utilizzato. In particolare, si assegna la quota di contributo che si prevede che sarà utilizzata;
  - c. a non assegnare alcun contributo in caso di mancata presentazione di un progetto di investimento valido.
4. A seguito di eventuali specifiche deleghe alla gestione del finanziamento da parte degli enti affidanti individuati nel riparto, i contributi sono assegnati agli enti locali delegati (nel seguito si userà indifferentemente l'espressione "enti assegnatari"), fermo restando il vincolo di destinazione alle aziende beneficiarie specificate nelle tabelle di riparto.
5. Nell'eventuale caso di modifica societaria dell'azienda beneficiaria, ovvero di subentro nel contratto di servizio da parte di altra azienda, il vincolo di destinazione si intende trasferito al soggetto che risulterà proprietario dei beni stessi acquistati.

**Articolo 3**

**Governance**



cf09e951



1. Successivamente all'assegnazione dei contributi, la Regione stipula con gli enti assegnatari appositi accordi di programma per la disciplina dei reciproci rapporti inerenti agli interventi di acquisto di autobus.
2. Gli enti assegnatari stipulano a loro volta, con le rispettive aziende beneficiarie, un accordo per disciplinare l'erogazione del contributo spettante, in modo da garantire il rispetto dell'accordo di programma stipulato con la Regione.
3. La Regione liquida i contributi agli enti assegnatari, i quali a loro volta li erogano alle rispettive aziende beneficiarie.

#### **Articolo 4**

##### **Aiuti di stato**

1. Gli enti assegnatari assicurano che le erogazioni dei contributi alle aziende beneficiarie avvengano nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.
2. Il vincolo di destinazione del contributo enunciato all'art. 2 decade in caso di sovracompensazione ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato.
3. Gli eventuali contributi che costituiscano una sovracompensazione non possono essere erogati.
4. Ai fini della determinazione del corrispettivo dei contratti di servizio, nel conto economico aziendale delle aziende beneficiarie non sono ricompresi gli ammortamenti e gli oneri di locazione corrispondenti alla quota di costo delle forniture coperta da contributo.

#### **Articolo 5**

##### **Tracciabilità finanziaria**

1. Le aziende beneficiarie e gli enti assegnatari devono garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
2. Le aziende beneficiarie sono tenute alla richiesta del codice unico di progetto (CUP) per il proprio intervento e alla richiesta del codice identificativo di gara (CIG) per ogni procedura di selezione del fornitore attivata nell'ambito del proprio intervento.
3. Gli strumenti di pagamento debbono riportare, in relazione a ciascuna transazione, i codici CIG e CUP.

#### **Articolo 6**

##### **Cronoprogramma**

1. E' stabilito il seguente cronoprogramma:
  - a. entro 30 giorni dalla pubblicazione in BUR della delibera di riparto le aziende interessate dal riparto devono presentare alla Regione un progetto di investimento, contenente le informazioni elencate all'art. 15;
  - b. entro il 28 febbraio 2022 le aziende beneficiarie devono stipulare i contratti di fornitura degli autobus e darne comunicazione alla Regione, trasmettendo le informazioni elencate all'art. 16;
  - c. entro il 31 marzo 2023 le aziende beneficiarie devono completare le operazioni di acquisto dei nuovi veicoli e presentare al competente ente assegnatario la propria rendicontazione di



cf09e951



spesa, allegando i documenti elencati all'art. 17;

- d. entro il 30 giugno 2023 gli enti assegnatari devono presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione da parte delle rispettive aziende beneficiarie della documentazione comprovante la realizzazione dell'investimento; a tale atto è allegata la documentazione elencata all'art. 18.

### **Articolo 7**

#### **Spese ammissibili**

1. È ammesso a finanziamento l'acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, caratterizzati da emissioni di gas di scarico conformi alla più recente classe ambientale, ovvero da assenza di emissioni. Con riguardo all'alimentazione, è ammesso l'acquisto delle seguenti tipologie di autobus:
  - a. veicoli ad alimentazione elettrica;
  - b. veicoli alimentati a metano (liquido o gassoso);
  - c. veicoli alimentati a gasolio;
  - d. veicoli alimentati a idrogeno;
  - e. veicoli a trazione ibrida alimentati a metano;
  - f. veicoli a trazione ibrida alimentati a gasolio.
2. Costituiscono spese ammissibili quelle per l'acquisto degli autobus di cui al comma 1 del presente articolo. Gli autobus acquistati devono essere nuovi di fabbrica e devono rispettare tutte le caratteristiche indicate all'art. 8.
3. Fermo restando quanto stabilito dal decreto n. 223/2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al verificarsi delle condizioni di cui al successivo comma 4, costituiscono spesa ammissibile le spese sostenute per dotare gli autobus dei seguenti equipaggiamenti:
  - a. apparecchiature di bordo facenti parte di un sistema di validazione elettronica, purché tale sistema sia interoperabile ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 255/2016, nonché ai sensi della normativa regionale in materia;
  - b. dispositivi per la localizzazione dei veicoli, purché siano integrati con un sistema di validazione elettronica e corredati di dispositivo di chiamata di emergenza;
  - c. strutture porta biciclette;
  - d. equipaggiamenti riguardanti la security a bordo:
    - i. telecamere per la videosorveglianza a circuito chiuso;
    - ii. sistemi di chiamata di emergenza;
    - iii. protezione della cabina del conducente;
  - e. dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa;
  - f. dispositivi antiincendio, intesi come sistemi di spegnimento delle fiamme che agiscono nel vano motore.



cf09e951



4. Fermo restando quanto stabilito dal decreto n. 223/2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, gli equipaggiamenti di cui al precedente comma 3 costituiscono spesa ammissibile qualora il parco autobus dell'azienda beneficiaria sia costituito da unità già attrezzate o in corso di attrezzaggio con i medesimi equipaggiamenti, o qualora tali equipaggiamenti rientrino tra quelli obbligatori di cui all'art. 8.
5. Le attrezzature di cui al comma 3 possono costituire oggetto di fornitura separata con ordine distinto rispetto all'acquisto degli autobus su cui sono installate, purché la stipula di tale contratto sia effettuata entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera b.
6. L'IVA non costituisce spesa ammissibile.

### **Articolo 8**

#### **Dotazioni degli autobus**

1. Gli autobus acquistati devono possedere le seguenti dotazioni:
  - a. attrezzature per l'accesso e il trasporto di persone a mobilità ridotta consistenti in una pedana estraibile o elevatore con protezione, spazi dedicati per carrozzina, attrezzature di ancoraggio, dispositivi di chiamata e di prenotazione della fermata;
  - b. dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa, attivi indipendentemente dalla eventuale validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;
  - c. impianto di videosorveglianza;
  - d. dispositivi antiincendio intesi come sistemi di spegnimento delle fiamme che agiscono nel vano motore;
  - e. dispositivi per la localizzazione del veicolo durante la corsa;
  - f. sistema di indicatori di linea e di percorso a led;
  - g. predisposizione per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;
  - h. predisposizione per l'installazione di modem o router wi-fi;
  - i. pannello pubblicitario, raffigurato sulle fiancate esterne dell'autobus, ai due lati, recante il logo dello Stato Italiano, il logo della Regione del Veneto e una dicitura circa l'origine del finanziamento. Il pannello deve essere realizzato secondo le specifiche indicazioni che saranno emanate dagli uffici regionali.
2. Gli autobus acquistati devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli incendi.

### **Articolo 9**

#### **Ulteriori condizioni per l'ammissibilità delle spese**

1. Le spese devono essere assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente).
2. Le spese devono essere temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento: la data di ordine deve essere successiva a quella della pubblicazione in BUR della delibera di riparto.
3. Le spese devono essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati.



cf09e951



4. Le spese devono essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
5. L'azienda beneficiaria assicura il rispetto delle disposizioni tese alla progressiva riduzione dei veicoli ad alimentazione convenzionale. A tale riguardo si rimanda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 8, comma 10 del D.Lgs. n. 257/2016.

#### **Articolo 10**

##### **Cumulo di contributi**

1. Il contributo erogato non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo intervento.

#### **Articolo 11**

##### **Cofinanziamento**

1. La differenza tra la spesa sostenuta e il contributo erogato, determinato ai sensi degli artt. 20 e 21, resta interamente a carico dell'azienda beneficiaria.
2. Il pagamento dell'IVA relativa alla spesa sostenuta è interamente a carico dell'azienda beneficiaria.

#### **Articolo 12**

##### **Vincolo di destinazione degli autobus**

1. I mezzi finanziati devono essere utilizzati esclusivamente per i servizi di TPL e sono assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.
2. Gli autobus finanziati sono destinati esclusivamente ai servizi di TPL della Regione, almeno fino alla scadenza dell'intera vita tecnica degli stessi. Alla scadenza della vita tecnica, l'eventuale valore residuo contribuito da risorse pubbliche derivante da alienazioni deve essere utilizzato per le medesime finalità di rinnovo del parco veicolare adibito al TPL.
3. L'anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi è comunque soggetta alle disposizioni contenute all'art. 19 della L.R. n. 25/1998.

#### **Articolo 13**

##### **Vincolo di reversibilità**

1. Gli autobus finanziati sono oggetto di vincolo di reversibilità in favore della Regione, previo riscatto del valore residuo al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.
2. Resta fermo il subentro nella proprietà dei veicoli finanziati da parte di eventuali nuovi affidatari del servizio, sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 154/2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

#### **Articolo 14**

##### **Radiazione di autobus**

1. Per poter accedere al contributo, l'azienda beneficiaria, per ogni nuovo autobus acquistato, sostituirà un autobus del proprio parco veicolare adibito al TPL, radiandolo dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), secondo le disposizioni dei successivi commi.



cf09e951



2. L'azienda beneficiaria dovrà radiare autobus che siano effettivamente utilizzati per l'espletamento dei servizi di TPL.
3. Gli autobus radiati dovranno avere data di radiazione successiva a quella di pubblicazione in BUR della delibera di riparto.
4. L'azienda radierà gli autobus a partire da quelli appartenenti alla classe ambientale più inquinante.
5. E' ammessa la deroga, anche parziale, alla sostituzione – e quindi la possibilità di acquisto di mezzi nuovi senza procedere alla radiazione di mezzi esistenti – in caso di potenziamento dell'offerta di servizio (che implichi ad esempio un incremento di percorrenze), previa presentazione di motivata istanza da parte dell'azienda affidataria. Su tale istanza deciderà il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti, acquisito l'assenso dell'ente assegnatario.
6. E' ammessa la conservazione dei veicoli da sostituire qualora questi ultimi vengano registrati come veicoli d'epoca o come veicoli di interesse storico e collezionistico (art. 60 del Nuovo Codice della Strada). In questo caso l'azienda beneficiaria deve presentare all'ente assegnatario, insieme alla rendicontazione di cui all'art. 17:
  - a. gli atti che dimostrano l'iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco istituito presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, oppure gli atti che dimostrano l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4 del Nuovo Codice della Strada;
  - b. una dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto proprietario dei veicoli storici, attraverso la quale tale soggetto si impegni a non reimmatricolare tali veicoli per uso di trasporto persone.

La documentazione appena elencata deve altresì essere allegata alla rendicontazione di cui all'art. 18, che l'ente assegnatario trasmette alla Regione.

#### **Articolo 15**

##### **Presentazione del progetto di investimento**

1. Le aziende interessate dal riparto, entro il termine stabilito all'art. 6, comma 1, lettera a), trasmettono alla Regione e, per conoscenza, al competente ente affidante, il proprio progetto di investimento, contenente le seguenti informazioni minime:
  - a. codice unico di progetto (CUP);
  - b. numero di autobus che saranno acquistati, suddivisi per alimentazione e classe di omologazione (I, II, III, A o B secondo il DM 20/06/2003);
  - c. numero di veicoli che saranno rottamati, suddivisi per classe ambientale;
  - d. spesa ammissibile prevista, dettagliata per tipologia di autobus da acquistare;
  - e. spesa ammissibile prevista per gli equipaggiamenti di cui all'art. 7, comma 3;
  - f. contributo previsto.

#### **Articolo 16**

##### **Comunicazione relativa alla stipula dei contratti di fornitura**



cf09e951



1. L'azienda beneficiaria, entro il termine stabilito all'art. 6, comma 1, lettera b), presenta alla Regione e, per conoscenza, all'ente assegnatario, una comunicazione contenente le seguenti informazioni:
  - a. per ciascun contratto stipulato per l'acquisto di autobus:
    - i. data di indizione della procedura di selezione del fornitore;
    - ii. data di aggiudicazione;
    - iii. data di stipula del contratto;
    - iv. codice unico di progetto (CUP);
    - v. codice identificativo gara (CIG);
    - vi. fornitore;
    - vii. spesa ammissibile;
    - viii. numero di autobus ordinati e relative caratteristiche principali, quali lunghezza, alimentazione, classe di omologazione, classe ambientale.
  - b. per ciascun contratto stipulato per la fornitura di equipaggiamenti di cui all'art. 7, comma 3:
    - i. data di indizione della procedura di selezione del fornitore;
    - ii. data di aggiudicazione;
    - iii. data di stipula del contratto;
    - iv. codice unico di progetto (CUP);
    - v. codice identificativo gara (CIG);
    - vi. fornitore;
    - vii. spesa ammissibile;
    - viii. tipologia e quantità di equipaggiamenti ordinati;
    - ix. indicazioni sulla distribuzione degli equipaggiamenti tra i veicoli (quanti e quali equipaggiamenti per veicolo);
    - x. eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'azienda, con la quale si attesti che il parco autobus dell'azienda sia costituito da unità già attrezzate o in corso di attrezzaggio degli eventuali equipaggiamenti non obbligatori per i quali si chiede il finanziamento. Gli equipaggiamenti obbligatori sono indicati all'art. 8.

#### Articolo 17

##### **Rendicontazione dell'azienda beneficiaria all'ente assegnatario**

1. L'azienda beneficiaria presenta al competente ente assegnatario, entro il termine stabilito all'art. 6, comma 1, lettera c), la seguente documentazione:
  - a. elenchi degli autobus acquistati e di quelli sostituiti;
  - b. copia delle fatture relative all'acquisto dei veicoli, con indicazione del numero di telaio degli stessi;



cf09e951



- c. copia delle fatture relative all'acquisto degli eventuali equipaggiamenti che costituiscono spesa ammissibile;
- d. dichiarazioni di quietanza da parte dei fornitori relativamente ad ogni fattura presentata;
- e. copia delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l'immatricolazione in servizio di TPL;
- f. copia dei certificati di proprietà degli autobus sostituiti con annotazione della cessazione della circolazione per demolizione;
- g. eventuale documentazione di cui all'art. 14, comma 6, nel caso di conservazione dei veicoli da sostituire come veicoli d'epoca o come veicoli di interesse storico e collezionistico;
- h. dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'azienda relativamente a:
  - i. impegno a non apportare modifiche costruttive ai veicoli;
  - ii. impegno al rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 12;
  - iii. impegno al rispetto del vincolo di reversibilità di cui all'art. 13;
- i. dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda che attesti che:
  - i. gli equipaggiamenti di cui alla precedente lettera c sono stati installati sui veicoli di cui alla precedente lettera b, con dettaglio degli equipaggiamenti installati su ciascun veicolo;
  - ii. non vi è cumulo con altri contributi pubblici;
  - iii. gli autobus posseggono le dotazioni di cui all'art. 8.

### **Articolo 18**

#### **Rendicontazione dell'ente assegnatario alla Regione**

1. L'ente assegnatario trasmette alla Regione, entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), un atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione e la regolarità della documentazione comprovante la realizzazione del progetto di investimento, ricevuta dall'azienda beneficiaria ai sensi dell'art. 17.
2. All'atto di cui al comma precedente dovrà essere allegata la seguente documentazione elencata all'art. 17.

### **Articolo 19**

#### **Intensità di contributo**

1. La seguente tabella indica le intensità di contributo applicabili alle varie voci di spesa:



cf09e951





Voce di spesa	Autobus di classe I o di classe A	Autobus di classe II, III o B
Autobus a gasolio	60%	70%
Autobus ibrido a gasolio	65%	75%
Autobus a metano	75%	85%
Autobus ibrido a metano	85%	90%
Autobus elettrico	90%	90%
Autobus ad idrogeno	90%	90%

Per "classe" si intende la classe di omologazione di cui al decreto 20/06/2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Gli equipaggiamenti che costituiscono spesa ammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 3, sono finanziati con intensità di contributo pari a quella del veicolo sul quale sono installati.

#### **Articolo 20**

##### **Erogazione del contributo**

1. I contributi saranno erogati dalla Regione agli enti assegnatari come segue:
  - a. anticipazione del 40% a seguito di positiva istruttoria sulla comunicazione pervenuta alla Regione da parte dell'azienda beneficiaria circa la stipula dei contratti di fornitura;
  - b. saldo a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione pervenuta alla Regione da parte dell'ente assegnatario comprovante la completa realizzazione dell'investimento.
2. L'esigibilità dell'anticipazione è fissata all'anno 2022; l'esigibilità del saldo è fissata all'anno 2023.
3. La Regione liquiderà il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziata sul relativo capitolo di spesa regionale.
4. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione da parte dell'ente assegnatario o dell'azienda beneficiaria.

#### **Articolo 21**

##### **Determinazione dell'importo da erogare in sede di anticipo**

1. Per ciascun contratto stipulato comunicato entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), sarà valutato il *contributo massimo riconoscibile*, come prodotto tra la spesa ammissibile prevista e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il *contributo teoricamente riconoscibile* sarà pari al minor valore tra:
  - a. la somma dei *contributi massimi riconoscibili* per ciascuna spesa prevista;
  - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di anticipo sarà pari al 40% del *contributo teoricamente riconoscibile*.

#### **Articolo 22**

##### **Determinazione dell'importo da erogare in sede di saldo**



cf09e951



1. Per ciascuna spesa rendicontata entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), sarà valutato il *contributo massimo riconoscibile*, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il *contributo effettivamente riconosciuto* sarà pari al minor valore tra:
  - a. la somma dei *contributi massimi riconoscibili* per ciascuna spesa rendicontata;
  - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di saldo sarà pari alla differenza tra il *contributo effettivamente riconosciuto* di cui al precedente comma e il contributo erogato in sede di anticipo.

#### **Articolo 23**

##### **Revoche, proroghe e recuperi**

1. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) comporta la non assegnazione del contributo definito nel riparto.
2. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) comporta la revoca del contributo assegnato.
3. Nel caso la comunicazione circa la stipula dei contratti di fornitura cui all'art. 16 evidenzi un parziale inutilizzo del contributo assegnato, quest'ultimo sarà ridotto, con decreto del Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti, della quota eccedente rispetto al *contributo teoricamente riconoscibile* di cui all'art. 21.
4. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui all'art. 6, comma 1, lettere c), d) comporta la revoca del contributo assegnato e il recupero delle somme eventualmente versate in sede di anticipo, fatte salve eventuali proroghe che possono essere concesse, nei limiti del cronoprogramma ministeriale, su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore della U.O. Mobilità e Trasporti.

#### **Articolo 24**

##### **Monitoraggio**

1. Le aziende beneficiarie e gli enti assegnatari devono fornire tempestivamente alla Regione o al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su richiesta di questi, ogni informazione relativa all'attuazione del proprio progetto di investimento.

#### **Articolo 25**

##### **Conservazione dei documenti**

1. Le aziende beneficiarie e gli enti assegnatari sono tenuti alla conservazione di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data della liquidazione del saldo.



cf09e951

